

All'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli  
Impiegati in Agricoltura (ENPAIA)  
[presidenza@enpaia.it](mailto:presidenza@enpaia.it)

e p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
RGS – IGESPES – Ufficio IV  
RGS - I.G.F. – Ufficio VII  
[ufficiocoordinamento.ragionieregenerale@mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamento.ragionieregenerale@mef.gov.it)

CdG: 13.07

Classificazione: ENP-L-137

**OGGETTO: Fondazione ENPAIA** – Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 adottata nella seduta del 26 gennaio 2022, relativa alla costituzione di FONTA Academy.

Con nota P/38635/2022/6.2 del 22 febbraio 2022, codesta Fondazione ENPAIA ha trasmesso il provvedimento in oggetto con cui il CdA ha deliberato la propria partecipazione alla Federazione Nazionale Tecnica Agricola-Ambiente ed Alimenti (FONTA Academy). Risulta allegato lo Statuto di FONTA, secondo cui la fondazione esercita *“in via principale, senza alcuno scopo di lucro, l'attività di interesse generale consistente nell'educazione, istruzione e formazione professionale, anche ai sensi della legge n. 53/2003 e successive modificazioni, dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati in ambito agricolo, ambientale, edilizio, catastale e agro-alimentare”*.

Il dispositivo della delibera prevede altresì che le spese derivanti dal conferimento iniziale saranno coperte attraverso risparmi realizzati nella gestione dei proventi derivanti dal contributo integrativo.

La costituzione della Fondazione FONTA è stata ricondotta all'art. 8, comma 2), lettera o), dello Statuto della Fondazione ENPAIA, secondo cui il C.d.A. può deliberare circa *“la costituzione o la partecipazione a società nonché l'adesione a enti, organismi ed associazioni che operino nel perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente”*, per *“migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente al fine di consentire a quest'ultimo un migliore conseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

In merito, preliminarmente si precisa che gli atti relativi alla costituzione di una Fondazione privata non rientrano tra quelli sottoposti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994.

Sul provvedimento in oggetto, è pervenuto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, che si è espresso con nota n. 230320 del 25.11.2022.

Ciò posto, si ritiene di dover rappresentare quanto segue.

In merito alla costituzione della *“Fondazione FONTA”*, si rammenta che il percorso deliberativo è stato oggetto di diverse interlocuzioni tra codesto Ente e le Amministrazioni vigilanti le quali, già con nota Minlavoro n. 5723 del 14.5.2021, hanno formulato osservazioni sulla questione, considerando conclusivamente che *“la costituzione di una Fondazione privata possa ritenersi astrattamente ammissibile qualora sia realmente strumentale agli scopi istituzionali di natura previdenziale e i benefici in termini reddituali e/o occupazionali sulla categoria degli iscritti”* e che tutto quindi sia rimesso alla verifica di fatto dei contenuti e dei risvolti di tale operazione.

A seguito di tali considerazioni ministeriali, codesto ENPAIA ha adottato la delibera in oggetto, a cui è seguita la determinazione n. 16 del Comitato Amministratore della Gestione separata Periti Agrari del 22.3.2022, che ha dato corso alla costituzione di FONTA.

In sede di analisi del bilancio preventivo 2022 della Gestione Separata Periti Agrari, i Ministeri vigilanti hanno richiesto di fornire aggiornamenti in merito alla effettiva costituzione della Fondazione in parola, evidenziando al contempo una discrepanza nelle informazioni in merito alle somme stanziare di competenza dell'ENPAIA. In particolare, è stato osservato che, nella nota di trasmissione della delibera in esame, la spesa per la dotazione iniziale è stata posta pari a 30.000 euro da finanziarsi con i risparmi realizzati nella gestione dei proventi del contributo integrativo, mentre nel bilancio preventivo 2022 sono stati stanziati, per la medesima finalità, 65.000 euro, con la precisazione che per la sua copertura sarà utilizzato il Fondo ex art. 28 del Regolamento.

A riscontro, con nota n. P/253200/2022/6.2 del 21.7.2022, codesto ENPAIA ha informato che la Fondazione FONTA è stata effettivamente costituita il 12 maggio 2022 ed è stato precisato altresì che, per quanto riguarda la discrepanza sull'importo della dotazione iniziale, nella nota ENPAIA del 22.02.2022 (prot. 38635/2022/6.2) di accompagnamento alla delibera CdA n. 2/2022 in oggetto, è stata riportata, erroneamente per un refuso, la somma di 30.000 euro, in luogo dell'importo di 60.000 euro, indicato correttamente nel bilancio preventivo per l'anno 2022. Tale importo, che unitamente alle spese notarili ha raggiunto la quota di 65.000 euro, è stato poi effettivamente versato, come risulta dall'atto costitutivo. La medesima somma è stata contestualmente corrisposta anche dal Collegio Nazionale Periti Agrari. In ordine alle spese notarili, a fronte delle spese stimate in 5.000 euro nel bilancio preventivo 2022, il Comitato Amministratore dei Periti Agrari, con delibera n. 16 del 22 marzo 2022, ha approvato il preventivo di spesa del notaio Raffaele Lenzi per complessivi 7.060,59 euro comprensivo di IVA, Cassa e spese.

In merito alla copertura del conferimento di competenza, codesto ENPAIA specifica che, inizialmente, era stato previsto di finanziare la spesa per la costituzione della Fondazione FONTA mediante il Fondo di riserva ex art. 28 del Regolamento ma che, dopo l'approvazione del bilancio preventivo 2022 della Gestione Separata dei Periti Agrari, avvenuta in data 28 ottobre 2021, la Fondazione ENPAIA, con la delibera CdA n. 2/2022 in oggetto, ha deciso di finanziare la dotazione iniziale per la costituzione della Fondazione FONTA mediante i risparmi realizzati nella gestione dei proventi del contributo integrativo e dunque non facendo più ricorso al Fondo di riserva ex art. 28 del Regolamento.

Tutto ciò premesso, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, si prende atto che per la dotazione iniziale codesto Ente abbia deciso di escludere il ricorso al Fondo di riserva ex art. 28 del Regolamento il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello stesso Regolamento, prevede la possibilità di assegnare la destinazione previdenziale anche a parte della contribuzione integrativa.

In merito all'affermazione di codesta Fondazione che, nel tempo massimo di un biennio, è previsto che la Fondazione FONTA raggiunga un proprio equilibrio finanziario economico tale da poter operare in piena autonomia, e comunque senza ulteriori oneri a carico della Gestione Separata dei Periti Agrari, il covigilante Ministero torna a sottolineare che *"nulla è specificato in ordine all'evenienza che la Fondazione non riuscisse a raggiungere il proprio equilibrio finanziario nell'arco di un biennio"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, d'intesa con il covigilante Dicastero, si prende atto della costituzione della Fondazione FONTA. Nondimeno, si rappresenta che eventuali conferimenti successivi rispetto alla dotazione iniziale da parte della Gestione separata dei Periti Agrari non sono ritenuti ammissibili, in quanto essi si tradurrebbero nel duraturo sostegno di una iniziativa di natura privatistica che sfugge alla vigilanza ministeriale e che, ove traesse la propria fonte perdurante di finanziamento dalla gestione previdenziale, potrebbe prefigurare una ipotesi di distrazione delle somme obbligatoriamente riscosse per fini istituzionali.

IL DIRETTORE GENERALE  
Angelo MARANO

ADM/GDL